

Sent. 3188/2018 1
RG. 2091/2018

REPUBBLICA ITALIANA
IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Giudice di Pace di Firenze Dr. Simone Bozzi ha pronunciato la seguente

SENTENZA

nella causa iscritta al RG 2091/2018 e promossa da

SEFIR S.r.l., in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentata e difesa dall'Avv. Fabio Piccioni ed elettivamente domiciliata presso il suo studio in Firenze, Via C. Landino 7/A, come da procura a margine del ricorso

RICORRENTE

contro

COMUNE DI SESTO FIORENTINO, in persona del Sindaco *pro tempore*, rappresentato e difeso dal funzionario delegato Istruttore Direttivo Amministrativo Alessandro Cappelli come da decreto sindacale n. 7 del 28.6.2016

RESISTENTE

avente ad oggetto opposizione a sanzione amministrativa e discussa all'udienza del 14.11.2018 sulle seguenti

CONCLUSIONI

Parte opponente: annullare il verbale impugnato, con ogni ulteriore e conseguente provvedimento e con vittoria di spese, diritti ed onorari del presente giudizio.

Parte opposta: rigetto dell'opposizione, con vittoria di spese.

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso depositato il 28.2.2018, non contenente istanza di sospensione dell'efficacia esecutiva del provvedimento impugnato, la SEFIR S.r.l. proponeva opposizione ex art. 7 D.lgs. 150/2011 avverso il verbale di accertamento e contestazione n. V/29182R/2018, emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino il 20.1.2018 e notificato il 6.2.2018, con il quale le veniva irrogata la sanzione amministrativa pecuniaria di € 54,67 (in applicazione dell'aumento di 1/3 sul minimo edittale di € 41,00 ai sensi dell'art. 195, comma 2-bis, cod. str.), oltre € 11,00 per spese procedurali e postali, per violazione dell'art. 146, II co., in relazione all'art. 41, I co., lett. d), cod. str. in quanto, tramite apparecchio EnVesEVO MVD (matricola AF0185E, omologato con decreto del Ministero dei Trasporti prot. 1883 del 29.3.2013 esteso all'attuale versione con decreto dello stesso Ministero prot. 1584 del 3.4.2014), veniva accertato che alle ore 04,27 del 17.1.2018 il conducente dell'autoveicolo tg. FG 678 YJ (intestato alla SEFIR), nel percorrere Via del Cantone con direttrice Via Lucchese-Via Arno, giunto in corrispondenza dell'intersezione con Via Tevere, proseguiva dritto non rispettando la

prescrizione imposta dalla lanterna semaforica di corsia. A sostegno dell'opposizione la ricorrente deduceva la carenza di omologazione del suddetto apparecchio ai fini dell'accertamento di questa tipologia di infrazione, con la conseguente illegittimità del verbale anche per essere stata omessa la contestazione immediata dell'infrazione stessa, nonché il mancato rispetto della normativa in tema di notificazione a mezzo del servizio postale (anche sotto il profilo del principio di efficienza ed economicità dell'azione amministrativa, per essere stato il verbale spedito da un ufficio postale di Rimini nonostante l'autorità amministrativa redigente l'atto abbia sede a Sesto Fiorentino ed il soggetto destinatario abbia sede a Firenze) e di redazione e sottoscrizione degli atti amministrativi con sistemi informatizzati.

Con decreto ex art. 7, VII co., D.lgs. 150/2011, emesso il 16.4.2018 e ritualmente comunicato alle parti, veniva fissata per l'esame del merito l'udienza di comparizione del 14.11.2018.

Il Comune di Sesto Fiorentino si costituiva in giudizio depositando in cancelleria, in data 2.11.2018, il fascicolo di parte e la memoria difensiva nella quale controdeduceva che l'apparecchio è omologato per l'accertamento della violazione dell'art. 146 cod. str. nel suo complesso (con la conseguente legittimità dell'omissione della contestazione immediata dell'infrazione ai sensi dell'art. 201, commi 1-bis e 1-ter, cod. str.), che per la notifica dei verbali di accertamento delle infrazioni al cod. str. vige una convenzione con la Maggioli S.p.a., con sede a S. Arcangelo di Romagna (RN), per l'esternalizzazione dei servizi di stampa, imbustamento e postalizzazione dei verbali (ritenuta legittima da giurisprudenza consolidata della Suprema Corte in quanto trattasi di attività meramente preparatorie del procedimento di notifica vero e proprio, che è gestito invece da Poste Italiane S.p.a.: Cass. Civ. 23588/08, 22662/09, 30298/2011, 7177/2012) e che il verbale originale risulta prodotto, oltre che nel tradizionale cartaceo, anche in documento informatico firmato digitalmente, come previsto dal Codice dell'Amministrazione Digitale (D.lgs. 82/05).

All'udienza del 14.11.2018 comparivano i rappresentanti di entrambe le parti, i quali si riportavano ai rispettivi atti. Il giudice, ritenuta la causa matura per la decisione, esaurita la discussione, dava lettura del dispositivo della sentenza.

MOTIVI DELLA DECISIONE

Dal filmato prodotto dall'apparecchio risulta chiaramente che, al momento del transito dell'autoveicolo della ricorrente, la segnaletica luminosa dell'impianto semaforico consentiva di proseguire dritto in direzione Via Arno (lanterna verde) e non consentiva invece di svoltare a sinistra in direzione Via Tevere (freccia luminosa rossa volgente a sinistra) e che il conducente del suddetto autoveicolo era intenzionato a proseguire dritto come ha fatto, sol che, essendo preceduto da un camion lento che, per effetto della sua mole, oltre alla corsia di destra invadeva anche la corsia centrale di Via del Cantone, nel sorpassarlo a sinistra (in corrispondenza dell'intersezione) finiva necessariamente per impegnare temporaneamente la corsia di sinistra (riservata ai veicoli intenzionati a svoltare a sinistra, peraltro in quel momento assenti dal flusso veicolare), salvo poi rientrare nella corsia corretta a sorpasso effettuato (nonché ad intersezione superata).

Appare quindi evidente che, se infrazione vi è stata da parte del suddetto conducente, le norme violate debbano essere individuate nelle disposizioni di cui agli artt. 143 comma VII, 144 comma II e 148 comma XI, cod. str. (sempre che l'invasione, a fini di sorpasso di un veicolo lento, di una corsia riservata ai soli veicoli diretti a sinistra debba equipararsi all'invasione della carreggiata destinata al senso opposto di marcia) e non certo nella disposizione di cui all'art. 146 comma II cod. str., giacché il suddetto conducente non ha svoltato a sinistra, bensì (appunto) ha proseguito dritto.

Pertanto non sussiste il fatto addebitato alla ricorrente con il verbale in oggetto.

La presente opposizione merita dunque di essere accolta.

Le spese di lite seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

Il Giudice di Pace di Firenze, definitivamente pronunciando sulla domanda introdotta da SEFIR S.r.l. nei confronti del Comune di Sesto Fiorentino con ricorso depositato il 28.2.2018, visti gli artt. 7 D.lgs. 150/2011, 144, 146 e 148 cod. str., accoglie l'opposizione, e per l'effetto annulla il verbale di accertamento e contestazione n. V/29182R/2018 emesso dalla Polizia Municipale del Comune di Sesto Fiorentino il 20.1.2018 e notificato il 6.2.2018, condannando il Comune di Sesto Fiorentino alla refusione, in favore della ricorrente, delle spese del presente giudizio, che si liquidano in € 200,00 oltre spese di contributo unificato pari ad € 43,00, spese generali, IVA e CAP.

Così deciso in Firenze addì 14.11.2018

IL GIUDICE DI PACE
(Dott. Simone BOZZI)

21 GEN. 2019
DEPOSITATO
IL CANCELLIERE
Dott.ssa Stefania Mazzoni

